

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1971

che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica francese ad ammettere, fino al 31 maggio 1971 incluso, la commercializzazione di sementi certificate di lino tessile soggette a requisiti ridotti

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(71/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

viste le domande presentate dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese,

considerando che il Regno del Belgio soddisfa abitualmente al fabbisogno della Repubblica francese in sementi di lino tessile ;

considerando che le sfavorevoli condizioni atmosferiche che hanno imperversato nel Regno del Belgio durante il 1970 hanno notevolmente ridotto il raccolto delle sementi di lino tessile in modo che il numero massimo ammesso di grani di malerbe per il lino tessile non può essere rispettato per gran parte delle sementi presentate alla certificazione ; che è inoltre impossibile al Regno del Belgio coprire in modo soddisfacente il bisogno della Repubblica francese in sementi certificate di lino tessile rispondenti a tutte le condizioni fissate per la certificazione ; che tale fabbisogno non può essere soddisfatto neanche dagli altri Stati membri ;

considerando che il fabbisogno della Repubblica francese può essere valutato a circa 1200 t di sementi ;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno del Belgio e la Repubblica francese ad ammettere, fino al 31 maggio 1971 incluso, la commercializzazione di 1200 t al massimo di sementi certificate di lino tessile soggetto a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente delle sementi a piante agricole, orticole e forestali,

Articolo 1

Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sono autorizzati ad ammettere, fino al 31 maggio incluso, la commercializzazione nei loro territori di 1200 t al massimo di sementi di lino tessile (*linum usitatissimum*) della categoria « sementi certificate », non conformi alle condizioni di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, per quanto riguarda le condizioni fissate per il numero massimo ammesso di grani di malerbe, purché soddisfino ai seguenti requisiti :

- a) in un campione di 500 g il numero di grani di malerbe non deve superare 50 ; nei limiti di questo numero non possono essere ammessi in totale più di 30 semi di *alopecurus myosuroides* e di *Lolium remotum*.
- b) l'etichetta ufficiale deve indicare che il tenore in grani di malerbe è aumentato : tenore massimo 50 grani in 500 g.

Articolo 2

Il Regno del Belgio e la Repubblica francese comunicano alla Commissione, prima del 1° luglio 1971, i quantitativi di sementi di lino tessile soggetti a requisiti ridotti che sono stati commercializzati nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.